

N. 1007/2016 R.G.



**TRIBUNALE di GENOVA**

**SEZIONE XI CIVILE**

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Cresta,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.7.2016,

nella causa promossa da:

**[REDACTED]**, nato il **[REDACTED]** 1991 a **[REDACTED]** (SENEGAL), elett. dom  
presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini che lo rappresenta e difende come  
da mandato in atti RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE  
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI  
TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*"Disposizioni*



*complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...");*

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 48277/2015 emesso in data 1.10.2015 e notificato il 28.12.2015

### **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 27.1.2016 il ricorrente, cittadino senegalese, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria o in via ulteriormente gradata della protezione umanitaria

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

E' rimasto contumace il Ministero dell'Interno, che ha tuttavia inviato una memoria difensiva in data 19.7.16, con la quale ha difeso la legittimità dell'operato della Commissione territoriale che, con il provvedimento impugnato, ha negato al ricorrente ogni forma di protezione internazionale o umanitaria non ritenendo credibile il racconto fatto del ricorrente delle ragioni che l'hanno portato a fuggire dal suo Paese, nel 2013.

In particolare la Commissione Territoriale decideva di non riconoscere alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:

*"rilevato che il richiedente, cittadino senegalese, di etnia mandinka e religione musulmana, ha riferito che aveva un allevamento di polli e che un giorno (di cui non ricorda neanche il mese) dopo essere andato a casa sarebbe accaduto un corto circuito a causa del quale ci sarebbe stato un incendio e molti polli sarebbero morti; peraltro sempre per la medesima causa alcune abitazioni sarebbero incendiate con conseguente morte di alcune cose e distruzione di cose, il richiedente anche se ignaro dell'evento, nella circostanza si sarebbe comunque recato presso l'allevamento in quanto quella notte pioveva e quindi aveva ritenuto necessario verificare comunque lo stato della situazione. Accortosi dell'incendio si sarebbe comunque attivato per i soccorsi e nel contempo provvedeva chiamare il proprio*



*zio che con il richiedente collaborava nell'attività. All'arrivo della polizia tuttavia i vicini l'avrebbero a suo dire individuato come responsabile in quanto anch'essi svolgevano la medesima attività; la polizia peraltro aveva individuato in un collegamento elettrico la causa dell'incendio: peraltro il richiedente dichiara che spesso si occupava anche di fare interventi sull'impianto elettrico....*

*Considerato che le dichiarazioni del richiedente in merito all'episodio ed ai motivi per cui avrebbe lasciato il proprio Paese non sono credibili perché non legate a nessun pericolo concreto visto che non è stato in grado di riferire né dell'esistenza certa di un procedimento e/o condanna a suo carico nonché di quello nei confronti dello zio.*

*Ritenuto pertanto che in difetto di credibilità in merito a quanto narrato, per esempio è poco credibile che l'opponente non abbia memoria della data dell'incendio e anche la ricostruzione della fuga è contraddittoria sulla tempistica rappresentata, in assenza di un valido e serio pericolo, non si possa pervenire al riconoscimento lo status di rifugiato..."*

La C.T. ha pertanto ritenuto che la vicenda personale raccontata dal richiedente e posta a motivo dell'espatrio non presentasse elementi riconducibili alle previsioni di cui all'art 1 A della Convenzione di Ginevra, né che vi fossero ragioni per ritenere che se lo stesso dovesse tornare nella zona in cui è nato e cresciuto andrebbe incontro ad un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e s.m.i; inoltre non ha ravvisato i presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

All'udienza del 19.7.2016, dopo l'audizione del ricorrente a mezzo dell'interprete, il difensore ha insistito per l'accoglimento e il Giudice si è riservato di decidere.

\*\*\*

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia:

- Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come "*il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla*



*domanda di riconoscimento dello status di rifugiato". In particolare, la Suprema Corte aveva affermato "che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico".*

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006, e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

- Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova*



*fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...”.*

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

- Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
- Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
- Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere



(Cass. 1.7.14 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).

I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *“In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.”* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Infine, quanto alla valutazione della domanda ed alle regole probatorie va osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni*



*gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”.*

Inoltre, sempre in base all’art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l’autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ordinanza 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda e che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni*



*del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone” (sul punto da ultimo si veda altresì Cass. Sez. VI – ordinanza del 10.4.2015 n. 7333).*

\*\*\*

Secondo il racconto del ricorrente, in estrema sintesi, egli sarebbe fuggito dal Senegal per il timore di essere arrestato dalla Polizia, in seguito all'accusa, allo stesso movente, di avere determinato un incendio del proprio allevamento di polli, incendio da cui è derivata, oltre all'uccisione di animali, anche la morte di tre persone nel rogo di alcune case collocate nel terreno coinvolto dall'incendio.

La C.T. ha ritenuto poco credibile il racconto, non avendo indicato il ricorrente una data né un mese in cui sarebbe avvenuto l'incendio, ed ha ritenuto troppo generico anche il riferimento alle accuse mosse all'esponente ed al suo zio.

In sede di audizione giudiziale il richiedente, con estrema coerenza, ha ribadito la propria versione già resa in sede amministrativa, anche fornendo dettagli, che ulteriormente confortano la ritenuta complessiva credibilità del racconto.

Ritiene pertanto questo Giudice ritiene che il racconto del richiedente sia nel complesso accettabile e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre.

Si deve dunque affermare che il richiedente ha dimostrato una buona fede soggettiva, che le sue dichiarazioni sono credibili e che abbia fatto ogni ragionevole sforzo per fornire tutti gli elementi (Cfr. Cass. Ordinanza n. 16201 del 30/07/2015: *“ Ai fini della domanda di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b)”*; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva respinto la



domanda di protezione in virtù della semplice genericità della motivazione addotta dal richiedente).

Stabilita la credibilità del richiedente e comunque la plausibilità del suo racconto, non ritiene tuttavia il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: i fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica o di danno grave nel senso indicato, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 o dall'art. 14, lett. b) del d. lgs. 2007 n. 251: rischi, peraltro, neppure paventati dalla difesa del ricorrente.

Neppure paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e, come recentemente ricordato la Corte di Giustizia ha ricordato che *"mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"* (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Nel caso di specie, infatti, le motivazioni poste alla base della decisione di lasciare il proprio Paese di origine sono di natura esclusivamente personale e sono da ricondursi al timore di essere imprigionato in conseguenza dell'incendio colposo cagionato; peraltro il timore del ricorrente di trovarsi, a causa della propria colposa condotta, al momento del suo rientro in Senegal, in una situazione di particolare vulnerabilità, con plausibili motivi di essere arrestato, non può ritenersi manifestamente infondato o del tutto inverosimile.

Oltre a ciò va osservato che nel Paese di origine il ricorrente ha solo il padre, con cui riferisce di non avere mantenuto alcun contatto, ed inoltre la sua particolare posizione di estrema vulnerabilità risulta altresì corroborata dalla due relazioni della Comunità presso



cui è ospitato e della psicologa , dott.ssa [REDACTED] (v. relazione del 9.3.2016), da cui risulta la sussistenza di una condizione di *"dolorosa e perdurante condizione di tensione psicologica, per la quale non si escludono rischi di aggravamento"*

Va pertanto ritenuto che nel caso di specie, anche valutata la documentazione prodotta dalla difesa e relativa al ricorrente, sussista una condizione di estrema "vulnerabilità" e l'opportunità della sua permanenza sul territorio nazionale, anche per la tutela della sua salute mentale e per fruire di adeguate cure mediche.

Per questi motivi, si ritiene che nel caso di specie possa trovare accoglimento la domanda di protezione umanitaria.

Per quanto attiene infine alle spese di lite, considerato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

Riconosce in capo al signor [REDACTED], nato il [REDACTED] 1991 a [REDACTED] (SENEGAL), il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto -Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, impugnato nella parte in cui dispone che "non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio a, ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Si comunichi.

Genova, 19 luglio 2016

il Giudice

Dott.ssa Laura Cresta

